

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm in quanto
imposto dalla legge

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 9975/2025
Roma, lì, 12/03/2025



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

GASTONE ANDREAZZA	- Presidente -	Sent. n. sez. 89/2025
GIOVANNI LIBERATI		UP - 21/01/2025
ANTONIO CORBO	- Relatore -	R.G.N. 30282/2024
LORENZO ANTONIO BUCCA		
ALBERTO GALANTI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza del 29/01/2024 della Corte d'appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni, per il ricorrente, dell'Avv. [REDACTED] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 29 gennaio 2024, la Corte d'appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova il 15 dicembre 2022, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [REDACTED] per il delitto di cui all'art. 527, secondo comma, cod. pen., e ridotto la pena a quattro mesi di reclusione, ferma restando la sospensione condizionale.

I Giudici di merito hanno ritenuto [REDACTED] colpevole del reato di atti osceni commesso il 26 settembre 2019, per avere esibito il proprio pene a due ragazze, una delle quali minore di età, e, dopo aver detto: «me lo succhiate ... come dimensioni va bene?», per essersi masturbato davanti alle stesse.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe [REDACTED] con atto sottoscritto dall'Avv. [REDACTED] articolando un unico motivo di ricorso.
Con il motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.



proc. pen., avendo riguardo alla configurabilità del delitto di atti osceni.

Si deduce che i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto, attraverso un'interpretazione analogica in *malam partem*, la sussistenza del requisito della commissione del fatto «all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori», sebbene l'episodio si sia verificato in un luogo semplicemente aperto ed esposto al pubblico. Si rappresenta che, secondo la giurisprudenza, per «luoghi abitualmente frequentati da minori», si intendono quei luoghi che, per vocazione strutturale od elezione specifica, risultano scelti dai minori come punto abituale di incontro e/o socializzazione al fine di trattenerci per termine non breve (si cita Sez. 3, n. 43542 del 24/10/2019). Si segnala che, nella specie, il luogo del fatto è ubicato nella parte antistante di un'abitazione prospiciente una strada laterale, di ridotta larghezza, e, perciò, come tale, del tutto inidoneo a costituire luogo di ritrovo o di riunione di persone. Si rileva, inoltre, che la sentenza impugnata, per affermare la sussistenza del requisito dell'accadimento del fatto in «luoghi abitualmente frequentati da minori», si è affidata esclusivamente alle dichiarazioni di una testimone, in assenza di qualunque valutazione di natura statistica e di ulteriori indici rivelatori dell'abituale frequentazione del luogo da parte di minori. Si conclude, anche evocando il principio di sussidiarietà, che comportamenti come quello in esame andrebbero perseguiti come illeciti amministrativi, a norma di quanto previsto dal primo comma dell'art. 527 cod. pen.

3. Successivamente alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale della Corte di cassazione, il ricorrente ha depositato memoria, sottoscritta dall'Avv. [REDACTED]

Nella memoria si ripropongono e si sviluppano le censure formulate nel ricorso, e si sottolinea, in particolare, che per «luoghi abitualmente frequentati da minori» debbono intendersi quelli che, secondo una valutazione di tipo statistico, risultino avere oggettivamente tale destinazione, pena, altrimenti, una dilatazione della fattispecie in contrasto con il principio di legalità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Le censure proposte contestano la configurabilità del reato di atti osceni deducendo l'insussistenza del requisito della commissione del fatto «all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori», perché, nella specie, il fatto si sarebbe verificato nella parte antistante di un'abitazione prospiciente una strada laterale, di ridotta larghezza, e, perciò, in un sito del tutto inidoneo a costituire luogo di ritrovo o di riunione di persone, per di più ritenuto tale sulla mera base delle dichiarazioni di una testimone.

2.1. È opportuno rappresentare, anzitutto, che il reato di cui all'art. 527, second comma, è configurabile «se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano».

Secondo la giurisprudenza, il delitto di cui si tratta è integrato nel caso del compimento di atti di autoerotismo in un sito aperto o esposto al pubblico, in cui, in base ad un'attendibile valutazione statistica, vi sia la significativa probabilità della presenza di più soggetti minorenni, senza che degli stessi sia richiesta l'effettiva presenza (così Sez. 3, n. 24267 del 20/03/2024, R., Rv. 286547 – 01; cfr., per identiche conclusioni, Sez. 3, n. 2903 del 11/11/2020, dep. 2021, C., Rv. 280826 – 01, e Sez. 3, n. 26080 del 22/07/2020, G., Rv. 279914 – 01).

E, da un punto di vista casistico, la significativa probabilità della presenza di più soggetti minorenni è stata espressamente ricollegata non solo a luoghi riconoscibili come tali per "vocazione strutturale", come scuole o parchi giochi o ludoteche, ma anche a luoghi di volta in volta scelti dai



minori come punto di abituale di incontro o di socializzazione per un termine non breve (Sez. 3, n. 29239 del 17/02/2017, C., Rv. 270165 – 01), come strade o piazze notoriamente utilizzate a tale scopo da adolescenti (Sez. 3, n. 30798 del 18/06/2016, dep. 2017, P. Rv. 270231 – 01).

2.2. La sentenza impugnata ha spiegato perché il fatto deve ritenersi commesso in un luogo abitualmente frequentato da minori, del tutto in linea con quanto già affermato dal Giudice di primo grado.

Entrambi i Giudici di merito rappresentano in primo luogo che il fatto, costituito da atti di masturbazione con esibizione del proprio pene compiuti in presenza di due ragazze, una delle quali minorenni, e accompagnati da espressioni pertinenti («me lo succhiate ... come dimensioni va bene?»), è avvenuto in una via cittadina, sotto l'abitazione della ragazza minorenni. Evidenziano, poi, che, secondo quanto dichiarato dalla ragazza maggiorenne, quel luogo era «spesso» un punto di incontro anche con minorenni («ci trovavamo lì con tutti quanti, sotto casa di questa mia amica ... principalmente ragazzi della nostra età e dell'età di [redacted] [l'altra ragazza presente agli atti osceni], che all'epoca era minorenni»). Osservano, quindi, che la destinazione del luogo dei fatti a sito di frequente aggregazione di minori era da ritenersi a conoscenza dell'imputato, siccome lo stesso abitava nelle vicinanze, e che gli atti osceni sono stati compiuti dal medesimo proprio ponendosi di fronte ad una minore.

2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, anche laddove affermano che il fatto è stato commesso «all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori», sono immuni da vizi.

La Corte d'appello, infatti, ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 527, secondo comma, cod. pen., proprio perché il fatto è stato commesso in un luogo di frequente aggregazione di soggetti minorenni, o anche di soggetti minorenni; per di più, rimarcando che l'evento si è verificato nelle vicinanze dell'abitazione dell'imputato e ostentatamente di fronte ad una minorenni, circostanze rilevanti con specifico riferimento al profilo della colpevolezza.

3. Alla infondatezza delle censure proposte seguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 21/01/2025

Il Consigliere estensore
ANTONIO CORBO

Il Presidente
GASTONE ANDREAZZA

